

COMUNE DI MONTELEPRE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

DISPOSIZIONI GENERALI

01. IL COMUNE DI MONTELEPRE E' UN ENTE LOCALE AUTONOMO, NELL' AMBITO DEI

PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA, DALLO

STATUTO E DALLE LEGGI DELLA REGIONE SICILIA E DAL PRESENTE STATUTO, RAPPRESENTA LA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATA CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E CONFINA CON IL TERRITORIO DEI COMUNI: CARINI - MONREALE - GIARDINELLO.

03. LA COMUNITA' LOCALE REALIZZA IL PROPRIO INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEI POTERI PREVISTI E DISCIPLINATI DALLO STATUTO DEL COMUNE.

04. IL RAPPORTO TRA IL COMUNE, LA REGIONE, LA PROVINCIA REGIONALE E GLI ALTRI

ENTI LOCALI SI ISPIRA AI PRINCIPI DI AUTONOMIA, DI

DECENTRAMENTO, DI PARTECIPAZIONE ED AL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE.

05. IL COMUNE HA POTESTA' NORMATIVA CHE ESERCITA SECONDO LE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO.

06. L' AZIONE AMMINISTRATIVA E' SVOLTA SECONDO CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEI

CITTADINI E DELLE INFORMAZIONI SOCIALI AI PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI, DI IMPARZIALITA', DI TRASPARENZA, DI RAZIONALITA' E DI IMMEDIATEZZA NELLE PROCEDURE, AL FINE DI REALIZZARE IL BUON ANDAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI E CONTRASTARE QUALSIASI INFILTRAZIONE

DELLA MALAVITA ORGANIZZATA NELLA VITA DELL' ENTE LOCALE.

07. NELL' AMBITO DELLE LEGGI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, IL

COMUNE HA LA POTESTA' DI DETERMINARE LE PROPRIE RISORSE

FINANZIARIE. IL COMUNE PARTECIPA ALLA FORMULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA E SOCIALE REGIONALE E PROVINCIALE E NE ATTUA GLI OBIETTIVI.

08. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA',

L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA CULTURA E

ALLA EDUCAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE, L'INTEGRAZIONE E LA

VALORIZZAZIONE DI TUTTI I GRUPPI REGIONALI PRESENTI SECONDO I CRITERI DELLA TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI, STORICHE ED ARTISTICHE DELLA CITTA'.

09. IL COMUNE PONE IN ESSERE OGNI AZIONE PER GARANTIRE IL DIRITTO AL

LAVORO

DI TUTTI I CITTADINI ED IN PARTICOLARE PER I GIOVANI

ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO.

10. IL COMUNE PROMUOVE AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' E POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE SOCIALE PER LE DONNE E PER GLI UOMINI, ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI TEMPI E MODALITA' DELLA ORGANIZZAZIONE DI VITA ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE, DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI ANCHE ISTITUENDO UNA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA I SESSI.

11. IL COMUNE SOSTIENE OGNI INIZIATIVA VOLTA A ISOLARE E SCONFIGGERE LA CRIMINALITA' MAFIOSA.

12. IL COMUNE, IN OSSEQUIO AD UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE, RIPUDIA OGNI AZIONE DI GUERRA, COMUNQUE MOTIVATA E SOTTO QUALUNQUE BANDIERA INTRAPRESA, IN QUANTO IN CONTRASTO CON IL DIRITTO E LA LEGALITA'.

13. IL COMUNE PROMUOVE OGNI AZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLA PACE E IL RIGETTO DI OGNI AZIONE DI GUERRA TRA I POPOLI.

14. LA SEDE COMUNALE E' STABILITA IN MONTELEPRE VIA CASTRENSE DI BELLA N. 60 .

15. GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN SEDI DIVERSE.

16. IL GONFALONE E LO STEMMA DEL COMUNE DI MONTELEPRE SONO QUELLI STORICI.

L'USO E LA RIPRODUZIONE SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE.

ART. 02

FUNZIONI

01. LA POTESTA' DI GOVERNO DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E

FUNZIONI HA COME RIFERIMENTO L'AMBITO TERRITORIALE.

02. IL COMUNE E' L'ENTE CHE RAPPRESENTA LA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI,

NE PROMUOVE LO SVILUPPO E NE TUTELA LE SPECIFICITA' CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE.

03. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO COMUNALE E' ORGANIZZATO SECONDO I PRINCIPI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 03

RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'

01. IL COMUNE CURA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' PER CIO' CHE ATTIENE ALL'AMBITO DI RISPETTIVA COMPETENZA SECONDO IL PROPRIO ORDINAMENTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA, ALTRESI', GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESERCITANO ATTIVITA' O SVOLGONO FUNZIONI ATTINENTI ALLA POPOLAZIONE DEL TERRITORIO.

03. SPETTA AL SINDACO L'INIZIATIVA GIURISDIZIONALE PER LA DIFESA DEGLI

INTERESSI DEL COMUNE E PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO.

04. SPETTA AL SINDACO INTRAPRENDERE OGNI AZIONE NEI RIGUARDI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO COMPETENZE ABBIANO PRODOTTO VIOLAZIONI DI INTERESSI DELLA COMUNITA'.

ART. 04

ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

01. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SI SVOLGONO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' E DELLA MASSIMA CONOSCIBILITA'.

02. NEL MUNICIPIO E NELLE SEDI CIRCOSCRIZIONALI SONO PREVISTI APPOSITI SPAZI,

FACILMENTE ACCESSIBILI, DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO

PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI, PROVVEDIMENTI, AVVISI E QUANT'ALTRO SIA SOGGETTO O VENGA SOTTOPOSTO A TALE FORMA DI PUBBLICITA'.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI.

04. AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UNA PUBBLICITA' ADEGUATA SULLE

ATTIVITA' DEL COMUNE, SONO PREVISTE ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.

05. IL COMUNE NELLA SUA ORGANIZZAZIONE DEVE PREVEDERE LA FORMAZIONE DI UN APPOSITO UFFICIO PER I "DIRITTI DEI CITTADINI".

ART. 05

STATUTO

01. IL COMUNE DETERMINA IL PROPRIO ORDINAMENTO DELLO STATUTO NELL'AMBITO

DELLE NORME COSTITUZIONALI, DAI PRINCIPI FISSATI DALLE

LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DELLO STATUTO E DALLE LEGGI DELLA REGIONE

SICILIA. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI I REGOLAMENTI E

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. IL PROCEDIMENTO PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO SEGUE LE DISCIPLINE DELL'

ARTT. 02 DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991 , N.

48 IVI COMPRESI LE NORME RIGUARDANTI LE FORME DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE

POPOLARE.

ART. 06

REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, FORMATI ED

APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, SOCIALI E CULTURALI RICONOSCIUTE

DALL'ENTE, AL

QUALE SPETTA ANCHE L'ESCLUSIVA COMPETENZA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI.

02. LA POTESTA' REGOLAMENTARE E' ESERCITATA SECONDO I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLO STATUTO E DALLE LEGGI.

03. I REGOLAMENTI, DOPO IL POSITIVO ESAME DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, SONO PUBBLICATI PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE E VENGONO INSERITI NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

04. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI ESECUZIONE:

A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;

B) PER LE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;

C) NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI.

05. AFFINCHE' UN ATTO GENERALE POSSA AVERE VALORE DI REGOLAMENTO DEVE

RECARE LA RELATIVA INTESTAZIONE.

06. GLI ATTI AMMINISTRATIVI DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 07

TRASPARENZA E LOTTA ALL'ATTIVITA' CRIMINALE

01. I REGOLAMENTI COMUNALI DOVRANNO TRADURRE IN NORME LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE DEL 19 GENNAIO 1991 DELL'ALTO COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLA LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA AVENTE PER OGGETTO: "ATTIVITA' NORMATIVE DEGLI ENTI LOCALI AL FINE DEL CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE", CHE SUGGERISCE

NORME IN MATERIA DI RAPPORTI CON LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE SU: L'ORDINE CRONOLOGICO DI TRATTAZIONE DEGLI APPALTI; LA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O DI INTERVENTI ASSISTENZIALI;

LA SCELTA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA; LA PROGRAMMAZIONE E LA

PRIORITA' DELLE OPERE DA ESEGUIRE; L'ISTITUZIONE DI ALBI

PERMANENTI DI APPALTATORI E DI FORNITORI PER LE OPERE DI MANUTENZIONE IN

ECONOMIA; L'ISTITUZIONE DI ALBI PERMANENTI DI APPALTATORI

E DI FORNITORI PER LE OPERE DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA; L'ISTITUZIONE DEL

PRINCIPIO DI ROTAZIONE PER LE ATTIVITA' DI

PROGETTAZIONE, CONSULENZA E COLLAUDO E CIO' REGOLAMENTATO SECONDO LE

MODALITA' DELLE LEGGI VIGENTI.

ART. 08

ORDINANZE

01. IL SINDACO PUO' EMANARE ATTI CON I QUALI SI STABILISCONO DISPOSIZIONI PER

L'ATTUAZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI.

02. L'EMANAZIONE DI ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E LIMITATE AL TEMPO IN CUI PERMANE LA NECESSITA'.

03. LE ORDINANZE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO DIECI GIORNI. OVE SIANO RIVOLTE A SOGGETTI DETERMINATI DEVONO ESSERE NOTIFICATE AI DESTINATARI.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 09

TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

01. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLO DELLO STATUTO COMUNALE SI APPLICANO, FATTA ECCEZIONE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO NEI REFERENDUM, OLTRE AI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI

MONTELEPRE:

A) AI CITTADINI CHE POSSIEDONO NEL TERRITORIO COMUNALE BENI IMMOBILI;
B) AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTELEPRE, NON ANCORA ELETTORI,

CHE ABBIANO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA';

C) AI CITTADINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTELEPRE MA CHE NE COMUNE

ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITA' DI LAVORO O DI STUDIO

CERTIFICATA SECONDO LE NORME REGOLAMENTARI;

D) AGLI EMIGRATI PROVENIENTI DAL COMUNE DI MONTELEPRE NEL PERIODO IN CUI

TORNANO A SOGGIORNARVI.

02. IL COMUNE RICONOSCE I BAMBINI E I GIOVANI COME RISORSA PREZIOSA PER LA

COMUNITA'. CONTRIBUISCE, INSIEME ALLA FAMIGLIA, ALLA

SCUOLA E GLI ALTRI SOGGETTI PREPOSTI, ALLA LORO EDUCAZIONE GIOVANILE.

CONSIDERA IL DIRITTO ALLO STUDIO PREROGATIVA INALIENABILE E

ASSICURA LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLE SCELTE DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 10

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE ALL'INFORMAZIONE LA CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE DEI CITTADINI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA.

02. TUTTI I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE

DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O

PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE FIRMATA DAL SINDACO CHE NE VIETI LA ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

03. IN NESSUN CASO PUO' ESSERE VIETATA L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DI

COMPETENZA

DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' DEL PROVVEDIMENTO
RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI

FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONA ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA A REALIZZARE UN APPOSITO UFFICIO PER LE
INFORMAZIONI AI CITTADINI.

ART. 11

INIZIATIVA POPOLARE

01. I CITTADINI ESERCITANO INIZIATIVA NEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL
CONSIGLIO

COMUNALE PRESENTANDO UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI E
ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, CHE RECHI NON MENO DI
UN

VENTESIMO DI SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE NEI TRE MESI PRECEDENTI
AL DEPOSITO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA NEL MERITO DEL PROGETTO DI
INIZIATIVA

POPOLARE ENTRO TRE MESI DAL DEPOSITO. IL PRIMO FIRMATARIO
DEL PROGETTO PUO' INTERVENIRE ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER
ILLUSTRARLO.

ART. 12

FORME ASSOCIATIVE, RAPPORTI CON IL COMUNE E DIRITTO DI UDIENZA

01. IL COMUNE VALORIZZA, SECONDO LE FINALITA' LORO PROPRIE, LE LIBERE
FORME

ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO

ASSICURANDONE LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' PUBBLICA E
GARANTENDONE

L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.

02. IN PARTICOLARE LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, COMUNQUE
COSTITUITE, POTRANNO SVOLGERE LE LORO ATTIVITA' DI INTERVENTO ANCHE
NELL'AMBITO DELLA CONSULTA PERMANENTE DEL VOLONTARIATO ISTITUITA
DAL

CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', IMPEGNATO A TENERE CONTO NELLA PROPRIA
ATTIVITA'

DELLE INIZIATIVE PROMOSSE CON LA COLLABORAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

04. APPOSITO REGOLAMENTO ISTITUIRA' UN ALBO AGGIORNATO ANNUALMENTE
OVE

VERRANNO ISCRITTI, A DOMANDA, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

OPERANTI NEL COMUNE E STABILIRA' LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI
UDIENZA.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE CONSULTE DI SETTORE SU
TEMATICHE DI

INTERESSE LOCALE. LA COMPOSIZIONE, LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO SARANNO DISCIPLINATI IN APPOSITO REGOLAMENTO.
06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE UNA COMMISSIONE CONSILIARE NELL' AMBIENTE SPORT E PROBLEMI SOCIALI.

ART. 13

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, REFERENDUM POPOLARI CONSULTIVI RELATIVI AD ATTI GENERALI DI PROPRIA COMPETENZA, CON L' ECCEZIONE:

- A) DI BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO;
- B) DI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI TRIBUTI E TARIFFE;
- C) DI PROVVEDIMENTI INERENTI L' ASSUNZIONE DI MUTUI O LA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- D) DI PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ACQUISTI ED ALIENAZIONI D' IMMOBILI, PERMUTE, APPALTI O CONCESSIONI;
- E) DI PROVVEDIMENTI DI NOMINA, DESIGNAZIONE O REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI.

02. QUANDO IL REFERENDUM SIA STATO INDETTO, IL CONSIGLIO COMUNALE SOSPENDE LA ATTIVITA' DELIBERATIVA SUL MEDESIMO OGGETTO.

03. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE FORME E LE GARANZIE PER UN EFFETTIVO ESERCIZIO DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 14

REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE

01. IL SINDACO INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE QUANDO SIA STATA DEPOSITATA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE UNA RICHIESTA CHE RECHI ALMENO UN DECIMO DI SOTTOSCRIZIONI, TRA GLI AVENTI DIRITTO, RACCOLTE NEI TRE MESI PRECEDENTI.

02. IL QUESITO DEVE ESSERE FORMULATO IN MODO CHIARO ED UNIVOCO E DEVE ESSERE RELATIVO AL COMPIMENTO DI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON ECCEZIONE DEGLI ATTI PER I QUALI E' INAMMISSIBILE IL REFERENDUM CONSULTIVO, NONCHE':

- A) DEI PROVVEDIMENTI INERENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE O DECADENZE;
- B) DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;
- C) DEGLI ATTI RELATIVI AD IMPOSTE E TASSE, RETTE E TARIFFE;
- D) DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;
- E) DEGLI ATTI INERENTI LA TUTELA DI MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE.

03. SE PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE, GLI ORGANISMI DEL COMUNE COMPETENTI ABBIANO DELIBERATO SUL MEDESIMO OGGETTO, IL CONSIGLIO COMUNALE, A

MAGGIORANZA

DEI DUE TERZI, DECIDE SE IL REFERENDUM NON DEBBA PIU' AVERE CORSO O SE DEBBA SVOLGERSI, EVENTUALMENTE, DISPONENDO UNA NUOVA FORMULAZIONE DEL QUESITO.

04. LA DISCUSSIONE E LE DETERMINAZIONI SUL RISULTATO DEL REFERENDUM DEVONO

ESSERE EFFETTUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE.

ART. 15

DISPOSIZIONI SUL REFERENDUM

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM, PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI E PER LA PARTECIPAZIONE DI PARTITI POLITICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA.

02. NON E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI PIU' DI DUE REFERENDUM CONSULTIVI E

DI DUE REFERENDUM CONSULTIVI DI INIZIATIVA POPOLARE IN

UN ANNO DA SVOLGERSI NEL PERIODO TRA IL 15 APRILE ED IL 15 GIUGNO DI OGNI ANNO. NEL CASO IN CUI SIANO STATE PRESENTATE PIU'

RICHIESTE DI REFERENDUM CONSULTIVI DI INIZIATIVA POPOLARE, SI SEGUE L'ORDINE

DI DEPOSITO PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO.

ART. 16

DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO VIGILA SULL'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E DELLE

ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI ED ENTI CONTROLLATI DAL COMUNE.

02. IN PARTICOLARE IL DIFENSORE CIVICO AGISCE A TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE

REGIONALE 11 DICEMBRE 1991 , N. 48 , DELLA LEGGE REGIONALE 06 GIUGNO 1986 , N. 09 ,

DELLA LEGGE DELLA REPUBBLICA 07 AGOSTO 1990 ,

N. 241 , DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL VOTO DEI DUE

TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ENTRO UNA ROSA DI

NOMI INDICATI DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO ANCHE SULLA BASE DI PROPOSTE AVANZATE DALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DAL COMUNE E

RESTA IN CARICA TRE ANNI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA NORMA REGOLAMENTARE DETERMINA I

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA DESIGNAZIONE E LE CAUSE DI

INCOMPATIBILITA'. IN OGNI CASO NON POSSONO ACCEDERE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO I CANDIDATI DELLE ULTIME ELEZIONI

AMMINISTRATIVE.

05. IL DIFENSORE CIVICO CESSA DALLA CARICA:

A) ALLA SCADENZA DEL MANDATO TRIENNALE;

B) PER DIMISSIONI, MORTE O IMPEDIMENTO GRAVE;

C) IN CASO DI RINVIO A GIUDIZIO O SE RAGGIUNTO DA PROVVEDIMENTI CAUTELARI;

D) QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA MAGGIORANZA DEI QUATTRO QUINTI

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DELIBERI LA REVOCA PER GRAVI

VIOLAZIONI DELLA LEGGE DELLO STATUTO O DEI REGOLAMENTI COMUNALI O QUANDO GLI ELETTORI LO RICHIEDONO CON SOTTOSCRIZIONI DI DUE TERZI DEGLI STESSI RACCOLTE TRA GLI AVENTI DIRITTO.

06. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI.

07. QUANDO IL DIFENSORE CIVICO RAVVISI ATTI, COMPORTAMENTI OD OMISSIONI, IN

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO:

A) TRASMETTE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVVERO DELL'UFFICIO O DEL

SERVIZIO, UNA COMUNICAZIONE SCRITTA CON L'INDICAZIONE DEL

TERMINE E DELLE MODALITA' PER SANARE LA VIOLAZIONE RISCONTRATA;

B) IN CASO DI GRAVI E PERSISTENTI INADEMPIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SPIRATO IL TERMINE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE

SCRITTA, PUO' RICHIEDERE AL SINDACO L'ESERCIZIO DI POTERI SOSTITUTIVI, NEI LIMITI

E CON LE MODALITA' PRECISATE NEL REGOLAMENTO;

C) PUO' RICHIEDERE LA PROMOZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE;

D) SOLLECITA IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA O IL SINDACO

- CHE HANNO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE - AD ASSUMERE I PROVVEDIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA, INFORMANDONE, IN OGNI CASO, IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SUI RISULTATI DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

08. AL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO, SE NON

PER GLI ATTI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DELLA LEGGE.

09. AL DIFENSORE CIVICO E' CORRISPOSTA UN'INDENNITA' PARI A QUELLA PREVISTA

PER IL SINDACO.

TITOLO 03

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE

GIURIDICA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE. I

CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA

DELIBERAZIONE.

02. GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SURROGAZIONI DEBONO AVVENIRE ENTRO IL

TERMINE DI QUINDICI GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA A DELIBERARE PER LE MATERIE DI CUI

ALL' ARTT. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991 ,

N. 48 .

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO ATTI DI

INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI ED ATTI DI CONTROLLO.

05. IL CONSIGLIO ESPRIME L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO IN ATTI QUALI

RISOLUZIONI ED ORDINI DEL GIORNO, CONTENENTI OBIETTIVI,

PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

06. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI CHIAMATI A RAPPRESENTARLO IN ORGANISMI DI QUALSIASI

NATURA.

ART. 18

ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

01. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE PRIMO ADEMPIMENTO, ESAMINA LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESPLETATE LE OPERAZIONI DI GIURAMENTO, CONVALIDA, SURROGA, PROCEDE ALL'ELEZIONE NEL SUO SENO DI UN PRESIDENTE, PER LA CUI ELEZIONE E' RICHIESTA ALLA PRIMA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO; IN SECONDA VOTAZIONE RISULTA ELETTO IL CANDIDATO CHE ABBA RIPORTATO LA MAGGIORANZA

SEMPLICE. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE ALTRESI' UN VICEPRESIDENTE.

04. IL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO DAL VICEPRESIDENTE, ED IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTO, DAL CONSIGLIERE PRESENTE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIORE NUMERO DI PREFERENZE INDIVIDUALI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON ALL'ORDINE DEL

GIORNO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO

STATUTO E, COMPATIBILMENTE CON QUESTI, DANDO LA PRECEDENZA ALLE PROPOSTE

DEL SINDACO.

06. LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DISPOSTA DAL PRESIDENTE USCENTE.

07. QUALORA IL PRESIDENTE USCENTE NON PROVVEDA, LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE NEO-ELETTO CHE HA RIPORTATO IL MAGGIORE NUMERO DI PREFERENZE INDIVIDUALI, AL QUALE SPETTA, IN OGNI CASO, LA PRESIDENZA PROVVISORIA DELLA ASSEMBLEA FINO ALL'ELEZIONE DEL

PRESIDENTE.

08. LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ELETTO PER LA PRIMA VOLTA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE, E' DISPOSTA DAL SINDACO USCENTE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE

DEGLI ELETTI E LA SEDUTA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO PER PREFERENZE INDIVIDUALI.

09. NELL'IPOTESI DI OMISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA' TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALL'ASSESSORE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER IL CONTROLLO SOSTITUTIVO.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESIEDE IL CONSIGLIO E DIRIGE IL DIBATTITO, FISSA LA DATA PER LE RIUNIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO PER DETERMINAZIONE PROPRIA O SU RICHIESTA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

02. LA DIRAMAZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NONCHE' LA ATTIVAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPETTA AL PRESIDENTE.

03. IL SINDACO, O UN ASSESSORE DA LUI DELEGATO, E' TENUTO A PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO. IL SINDACO E I MEMBRI DELLA GIUNTA POSSONO INTERVENIRE NELLE MEDESIME RIUNIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

05. L'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE E' SPEDITO AI SINGOLI CONSIGLIERI NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVO DIVERSA E MOTIVATA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE.

07. IL CONSIGLIO E' ALTRESI' CONVOCATO PER, INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE

DI CONTROLLO E/O DELL'ASSESSORE REGIONALE AGLI ENTI LOCALI, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

08. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E LE MOZIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO CON I RELATIVI ATTI SONO DEPOSITATI PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'APERTURA DELLA SEDUTA.

PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' NECESSARIA LA PRESENZA ALMENO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

09. GLI EVENTUALI ASTENUTI PRESENTI IN AULA SONO UTILI AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL NUMERO LEGALE.

10. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI. FANNO ECCEZIONI LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE ED IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO

ESPRESSAMENTE MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI.

11. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE DI NORMA, CON VOTO PALESE SALVO CHE LA

LEGGE O IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NON DISPONGANO LO SCRUTINIO SEGRETO.

12. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE SALVO I CASI CONCERNENTI PERSONE PER CUI IL REGOLAMENTO STABILISCE LA SEDUTA SEGRETA. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, DA

TENERSI IN GIORNO DIVERSO, QUALORA LA PRIMA SIA ANDATA

DESERTA, E LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE INTERVENGANO ALMENO I DUE QUINTI

DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

13. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI

IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO CHE NE DISCIPLINA L'ATTIVITA' E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

ART. 20

ATTIVITA' ISPETTIVA DEL CONSIGLIO

01. IL SINDACO E' TENUTO A RISPONDERE DEGLI ATTI ISPETTIVI DEI CONSIGLIERI COMUNALI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE.

02. LE RIPETUTE E PERSISTENTI VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL COMMA 01 DEL

PRESENTE ARTICOLO, AL COMMA 09 DELL' ARTT. 12 E

DELL' ARTT. 17 SONO RILEVANTI PER L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 40 DELLA LEGGE

142/1990 COSI' COME RECEPITO E MODIFICATO DALL' ARTT.

01 , LETTERA G) DELLA LEGGE REGIONALE N. 48/1991 .

03. IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI PUO' ISTITUIRE AL SUO INTERNO COMMISSIONI DI INDAGINI SU

QUALSIASI MATERIA ATTINENTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. I POTERI, LA

COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SPESE SONO INDICATI NEI RELATIVI STATUTI COMUNALI.

ART. 21

ASSISTENZA ALLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON IL COMPITO DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E DI

RENDERE IL PARERE DI LEGITTIMITA' SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI E PARERI

TECNICO-GIURIDICI SUI QUESITI POSTI DAL PRESIDENTE, E DAI
CONSIGLIERI.

02. NEL CASO IN CUI IL SEGRETARIO NON E' PRESENTE NELLA SALA DELLE
ADUNANZE

E' SOSTITUITO DA CHI NE HA LA FUNZIONE.

03. QUALORA LA SOSTITUZIONE NON POSSA AVERE LUOGO IL PRESIDENTE
NOMINA UN

CONSIGLIERE PER SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO.

04. NELLE RIUNIONI CONSILIARI IL SEGRETARIO E' COADIUVATO DA FUNZIONARI
DA

LUI DESIGNATI PER LA STESURA DEL VERBALE DELLA SEDUTA.

05. NELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO OLTRE ALL'INDICAZIONE
DELL'OGGETTO NUMERO DEI PRESENTI, NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI,
CONTRARI ED ASTENUTI, DEBONO ESSERE INSERITE SINTETICAMENTE LE
DICHIARAZIONI DEI SINGOLI CONSIGLIERI INTERVENUTI NEL DIBATTITO.

06. IL VERBALE DELLA SEDUTA E LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO
COMUNALE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DAL PRESIDENTE E DAL
SEGRETARIO.

07. IL CONSIGLIO APPROVA I PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE NEI TEMPI E CON
LE

MODALITA' STABILITE DAL PROPRIO REGOLAMENTO.

08. COPIA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE,
CONTESTUALMENTE

ALLA LORO PUBBLICAZIONE, DEVE ESSERE TRASMESSA AI CAPIGRUPPO.

ART. 22

GRUPPI CONSILIARI

01. CIASCUN CONSIGLIERE DEVE APPARTENERE AD UN GRUPPO CONSILIARE LA
CUI

COSTITUZIONE E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. I CONSIGLIERI CHE NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO NON
DICHIARINO LA

PROPRIA APPARTENENZA AD UN GRUPPO SONO ASSEGNATI
D'UFFICIO AL GRUPPO MISTO.

03. IL COMUNE ASSICURA AI CONSIGLIERI ED AI GRUPPI CONSILIARI LE
ATTREZZATURE

ED I SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE LORO
FUNZIONI.

ART. 23

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

01. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E' PRESIDUTA DAL SINDACO E
AD

ESSA COMPETE:

A) DI PRONUNCIARSI SU TUTTE LE QUESTIONI CHE IL SINDACO INTENDE
SOTTOPORGLI

O CHE I CAPIGRUPPO PROMUOVONO;

B) DI ESPRIMERE PARERE SU QUESTIONI RIGUARDANTI L'INTERPRETAZIONE DEL
REGOLAMENTO;

C) DI COADIUVARE IL SINDACO NELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 24

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA IL NUMERO E LE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

CONSILIARI, CHE SONO NOMINATE DAL SINDACO, CON PROPRIA ORDINANZA SU DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, IN MODO DA RISPECCHIARE LA PROPORZIONE TRA I GRUPPI CONSILIARI.

02. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE

DI COMMISSIONI, PERMANENTI O SPECIALI, DI CUI NON SIA MEMBRO E SOSTITUIRE CON DIRITTO AL VOTO I CONSIGLIERI DEL PROPRIO GRUPPO ASSENTI.

03. I COMPONENTI DELLA GIUNTA DEVONO PARTECIPARE, SE RICHIESTO, ALLE SEDUTE

DELLE COMMISSIONI PER LA TRATTAZIONE DI SPECIFICI ARGOMENTI DI CUI HANNO COMPETENZA.

04. LE COMMISSIONI, PERMANENTI E SPECIALI, POSSONO DISPORRE L' AUDIZIONE DI

DIRIGENTI DEL COMUNE, DELLE ISTITUZIONI O DELLE AZIENDE

SPECIALI, NONCHE' DI ESPERTI E DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, DI ENTI O DI ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO.

05. LE COMMISSIONI NELLA PRIMA SEDUTA ELEGGONO IL PROPRIO PRESIDENTE E DUE

VICEPRESIDENTI CON VOTAZIONE SEPARATA.

06. PER L' ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI CIASCUN CONSIGLIERE PUO' ESPRIMERE UN SOLO VOTO.

07. LE NORME RELATIVE ALLA VALIDITA' DELLE SEDUTE E AL LORO SVOLGIMENTO

SARANNO PREVISTE NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 25

COMMISSIONI DI INCHIESTA E COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE COMMISSIONI DI INCHIESTA, PER L' ACCERTAMENTO DI FATTI E L' ESAME DI QUESTIONI DI INTERESSE LOCALE.

02. LA COMMISSIONE E' NOMINATA DAL SINDACO, CON PROPRIA ORDINANZA SU DESIGNAZIONE DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI, IN MODO DA RISPETTARE LA PROPORZIONE TRA I GRUPPI CONSILIARI.

ART. 26

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 27

CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE E SVOLGE IL PROPRIO COMPITO SENZA ALCUN VINCOLO DI MANDATO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE INFORMAZIONI E COPIE DI ATTI E DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

03. CIASCUN CONSIGLIERE HA IL DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

04. OGNI CONSIGLIERE PARTECIPA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO.

05. NEL PROGRAMMA DEL CALENDARIO DELLE SEDUTE DEBONO ESSERE PREVISTI TEMPI ADEGUATI PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI, MOZIONI E RISOLUZIONI.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ESAME DI RISOLUZIONI DA PARTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

07. I CONSIGLIERI CHE PER TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON ABBIANO PARTECIPATO ALLE SEDUTE CONSILIARI SONO DICHIARATI DECADUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 28

NORME DI COMPETENZA CONSILIARE

01. PRIMA DI PROCEDERE ALLE NOMINE, A NORMA DELL' ARTT. 17 SECONDO COMMA

LETTERA N) , DELLA LEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 1991 N. 48

, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEI CURRICULUM DEI

CANDIDATI. I CURRICULUM DEBONO ESSERE ESPOSTI ALL'ALBO PRETORIO PER NON MENO DI DIECI GIORNI AL FINE DI GARANTIRE ALLA CITTADINANZA LA POSSIBILITA' DI AVANZARE OBIEZIONI MOTIVATE.

02. NELL'OSSERVANZA DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLE MINORANZE, LA VOTAZIONE AVVIENE CON VOTO LIMITATO AD UNO, RISULTANDO DESIGNATI O ELETTI I SOGGETTI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA SULLA PROPOSTA DI REVOCARE UNA NOMINE

DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO SIA STATA PRESENTATA

RICHIESTA MOTIVATA DA PARTE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA, DI UNA COMMISSIONE

PERMANENTE O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI. LA RICHIESTA

E' SOTTOPOSTA AL VOTO DEL CONSIGLIO NON PRIMA CHE SIANO TRASCORSI DIECI

GIORNI E NON OLTRE TRENTA GIORNI.

ART. 29

PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E DELLE SPESE ELETTORALI

01. GLI ATTI DI CUI ALLA LEGGE 05 LUGLIO 1982 N. 441 , RELATIVI ALLA SITUAZIONE

PATRIMONIALE, AI REDDITI E ALLE SPESE ELETTORALI

DEI CONSIGLIERI COMUNALI, SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL

CONSIGLIO, E SONO LIBERAMENTE CONSULTABILI DA CHIUNQUE.

02. GLI ATTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE DEPOSITATI ENTRO SESSANTA GIORNI DA CIASCUNA SCADENZA.

ART. 30

GIUNTA COMUNALE

01. IL SINDACO ELETTO AL PRIMO TURNO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE, NOMINA LA GIUNTA SCEGLIENDONE I COMPONENTI TRA I CONSIGLIERI DEL COMUNE OVVERO TRA GLI ELETTORI DEL COMUNE IN POSSESSO DEI

REQUISITI DI ELEGGIBILITA' RICHIESTI PER LA ELEZIONE AL

CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA CARICA DI SINDACO. IL SINDACO ELETTO AL SECONDO TURNO, ENTRO DIECI GIORNI, NOMINA LA GIUNTA COMPOSTA DAGLI ASSESSORI PROPOSTI ALL'ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA. LA

DURATA DELLA GIUNTA E' FISSATA IN QUATTRO ANNI. LA

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA VIENE COMUNICATA, ENTRO DIECI GIORNI DALL'INSEDIAMENTO, IN SEDUTA PUBBLICA, AL CONSIGLIO COMUNALE CHE PUO' FORMALMENTE LE PROPRIE VALUTAZIONI.

02. SONO ESTESE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA LE IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI SINDACO CHE DEVONO ESSERE RIMOSSE, PER NON INCORRERE NELLA DECADENZA

DALLA CARICA DI ASSESSORE, ENTRO DIECI GIORNI DALLA NOMINA.

03. GLI ASSESSORI ED I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO ESSERE NOMINATI DAL

SINDACO O ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE PER INCARICHI

IN ALTRI ENTI, ANCHE SE IN RAPPRESENTANZA DEL PROPRIO COMUNE.

04. LA CARICA DI COMPONENTE DELLA GIUNTA E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE. IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE SIA STATO NOMINATO ASSESSORE HA FACOLTA' DI DICHIARARE, ENTRO DIECI GIORNI DALLA NOMINA, PER QUALE UFFICIO INTENDE OPTARE; SE NON RILASCIATA TALE DICHIARAZIONE, DECADE DALLA CARICA DI ASSESSORE.

05. SONO INCOMPATIBILI LE CARICHE DI SINDACO, DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA,

DI ASSESSORE COMUNALE E PROVINCIALE CON QUELLA DI COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

06. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA IL CONIUGE, GLI ASCENDENTI, I DISCENDENTI, I PARENTI ED AFFINI FINO AL SECONDO GRADO DEL

SINDACO.

07. IL SINDACO NOMINA, TRA GLI ASSESSORI, IL VICE-SINDACO CHE LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO. QUALORA SI ASSENTI O SIA IMPEDITO ANCHE IL VICE SINDACO, FA LE VECI DEL SINDACO IN SUCCESSIONE IL COMPONENTE DELLA GIUNTA PIU' ANZIANO DI ETA'.

08. IL SINDACO PUO' DELEGARE A SINGOLI ASSESSORI, CON APPOSITO PROVVEDIMENTO, DETERMINE SUE ATTRIBUZIONI.

09. IL SINDACO PUO', IN OGNI TEMPO, REVOCARE UNO O PIU' COMPONENTI DELLA GIUNTA. IN TAL CASO, EGLI DEVE, ENTRO SETTE GIORNI, FORNIRE AL CONSIGLIO COMUNALE CIRCOSTANZIATA RELAZIONE SULLE RAGIONI DEL PROVVEDIMENTO SULLA QUALE IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESPRIMERE VALUTAZIONI RILEVANTI AI FINI DI QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO

ARTICOLO. CONTEMPORANEAMENTE ALLA REVOCA, IL SINDACO PROVVEDE ALLA NOMINA DEI NUOVI ASSESSORI. AD ANALOGA NOMINA IL SINDACO PROVVEDE IN CASO DI DIMISSIONE, DECADENZA O MORTE DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA.

10. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO ADOTTATI CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, SONO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI E SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA SEZIONE PROVINCIALE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI.

11. LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO, PER QUALSIASI MOTIVO, COMPORTA LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

ART. 31

FUNZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONI PROPOSITIVE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA DI URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO E STORNI, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

03. L'ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO, DI CUI AL COMMA 01 , VIENE PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.

ART. 32

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.

02. IL SINDACO PUO' CONFERIRE AD UN ASSESSORE LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO.

IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO

QUESTI E' SOSTITUITO DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE COMPETENZE DEGLI ASSESSORI SONO ATTRIBUITE CON ATTO DELIBERATIVO

DELLA GIUNTA SU PROPOSTA DEL SINDACO.

04. IN RELAZIONE A PROGRAMMI O PROGETTI CHE COINVOLGANO LE COMPETENZE DI

PIU' ASSESSORI, IL SINDACO ATTRIBUISCE LA FUNZIONE DI

COORDINAMENTO ALL'ASSESSORE CON COMPETENZE PREVALENTI.

05. CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER I CONSIGLIERI COMUNALI, POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE, QUANDO PARTICOLARI COMPETENZE TECNICHE, SCIENTIFICHE O PROFESSIONALI NE RENDANO OPPORTUNA L'ELEZIONE IN RIFERIMENTO AL PROGRAMMA E AI PROGETTI

INDICATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 33

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO, CHE COORDINA E PROMUOVE L'ATTIVITA'

DEGLI ASSESSORI IN ORDINE AGLI ATTI CHE RIGUARDANO

L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO E L'ATTIVITA' PROPOSITIVA

NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO STESSO.

02. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E' RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

03. LA GIUNTA PROVVEDE CON PROPRIA DELIBERAZIONE A REGOLAMENTARNE LA MODALITA' DI CONVOCAZIONE, LA DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ED OGNI ALTRO ASPETTO CONNESSO AL

PROPRIO FUNZIONAMENTO.

04. IN CASO DI RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA RIMANE IN CARICA

FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

05. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E' REDATTO UN PROCESSO VERBALE A CURA

DEL SEGRETARIO COMUNALE, LIBERAMENTE CONSULTABILE DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 34

ELEZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI ENTRO I TERMINI E SECONDO LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE INDICHI GLI OBIETTIVI E GLI STRUMENTI DEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' DEL COMUNE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POLITICA SOCIALE, ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO, ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALLE ATTIVITA' CULTURALI.
02. IL SINDACO E LA GIUNTA DECADONO NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 35

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO NON SIANO SPECIFICATAMENTE ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI DEL COMUNE, DEGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO O DEI DIRIGENTI.
02. IL SINDACO NON PUO' NOMINARE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI, ISTITUZIONI E COMMISSIONI IL PROPRIO CONIUGE ED I PARENTI E GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO.

ART. 36

DELEGHE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO PUO' CONFERIRE SPECIALI DELEGHE AGLI ASSESSORI NELLE MATERIE CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA.
02. AGLI ASSESSORI SONO DELEGATE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; PUO' ALTRESI' ESSERE DELEGATA LA FIRMA DI ATTI, SPECIFICATAMENTE INDICATI NELL'ATTO DI DELEGA CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLA COMPETENZA DEL SINDACO.
03. LE DELEGHE SONO CONFERITE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE, INDIVIDUATI SULLA BASE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEL COMUNE.
04. IL SINDACO PUO' DELEGARE AI PRESIDENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI, LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE, FUNZIONI CHE EGLI SVOLGE QUALE CAPO DELLA AMMINISTRAZIONE, COMPRESA LA FIRMA DI ATTI, SPECIFICATAMENTE INDICATI NELL'ATTO DI DELEGA FATTA ECCEZIONE PER I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI.
05. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, PUO' DELEGARE LA FIRMA DI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, SPECIFICATAMENTE INDICATI NELL'ATTO DI DELEGA AL SEGRETARIO GENERALE ED AI DIRIGENTI DI UNITA'

ORGANIZZATIVE DI MASSIMA DIREZIONE.

06. LE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO CONSERVANO EFFICACIA SINO ALLA
REVOCA O, QUALORA NON VI SIA STATA REVOCA, SINO ALLA
ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA DELEGA NELLA MEDESIMA MATERIA AD ALTRA
PERSONA.

ART. 37

DISCIPLINA DEGLI ORARI

01. PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE (ARTT. 21
TERZO
COMMA DELLA LEGGE REGIONALE 48/1991) IL SINDACO,
SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, STABILISCE
IL
PIANO GENERALE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI,
DEI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI
UFFICI
PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

ART. 38

CONSULTAZIONE DEL CORPO ELETTORALE SULLA RIMOZIONE DEL SINDACO
01. AVVERSO IL SINDACO E LA GIUNTA DALLO STESSO NOMINATA, SECONDO
QUANTO
DISPOSTO DALL' ARTT. 12 , NON PUO' ESSERE PRESENTATA
MOZIONE SFIDUCIA.
02. OVE IL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI,
VALUTI LA
ESISTENZA DI GRAVI INADEMPIENZE PROGRAMMATICHE, PUO'
PROMUOVERE, UNA SOLA VOLTA NEL QUADRIENNIO, LA CONSULTAZIONE DEL
CORPO
ELETTORALE SULLA RIMOZIONE DEL SINDACO.
03. LA CONSULTAZIONE AVVIENE SECONDO MODALITA' STABILITE CON DECRETO
DELL' ASSESSORE REGIONALE PER GLI ENTI LOCALI DA EMANARSI ENTRO
TRE MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

TITOLO 04

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 39

STRUTTURA DELL'ENTE

01. L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE E' ORGANIZZATO SECONDO
CRITERI
DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA', NEL
PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI EFFICACIA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE SI ARTICOLA IN SETTORI,
FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI, STRUMENTALI E
DI SUPPORTO.
03. IL SETTORE SI ARTICOLA IN SERVIZI ED UFFICI ED E' STRUTTURATO SECONDO
UNO

SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, ATTO A CORRISPONDERE
COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI ED AI PIANI OPERATIVI DEL CONSIGLIO E
DELLA

GIUNTA. LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE PREVEDE LE
DOTAZIONI DI PERSONALE PER CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLA VARIE
QUALIFICHE

FUNZIONALI E PROFILI PROFESSIONALI, IN MODO DA ASSICURARE
IL MAGGIORE GRADO DI MOBILITA' DEL PERSONALE IN FUNZIONE DELLE
ESIGENZE DI

ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AI COMPITI E
PROGRAMMI DELL'ENTE.

04. AD OGNI SETTORE E' PREPOSTO UN RESPONSABILE, CHE RISPONDA DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI O DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO
ASSEGNATO. AD OGNI FUNZIONARIO RESPONSABILE DEVE ESSERE GARANTITA
L'AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA NECESSARIA ALLO
SVOLGIMENTO DEL PROPRIO COMPITO.

05. OVE SIA RITENUTO OPPORTUNO O NECESSARIO, IL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DISCIPLINA LA COSTITUZIONE DI GRUPPI DI STUDIO, DI
RICERCA O DI LAVORO, NELL'AMBITO DEI SETTORI.

ART. 40

INCOMPATIBILITA'

01. IL DIPENDENTE NON PUO' SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSANO
FAR

SORGERE UN CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE.

02. LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVE E' AUTORIZZATO, SECONDO LE
MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, PREVIA
VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 41

FUNZIONI DI DIREZIONE

01. A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA DIRETTIVA O DIRIGENZIALE, ESERCITA
FUNZIONI

DI DIREZIONE IL SOGGETTO CUI SIA DEMANDATA LA

COMPETENZA, L'UTILIZZO DI RISORSE UMANE E MATERIALI E RESPONSABILITA' DI
RISULTATO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. AD OGNI FUNZIONARIO CUI SIANO ATTRIBUITI COMPITI DI DIREZIONE VA
ASSICURATO IL NECESSARIO GRADO DI AUTONOMIA
NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE, DEL
PERSONALE E DEI MEZZI ALLO STESSO DEMANDATI.

03. LA FUNZIONE DI DIREZIONE COMPORTA L'EMANAZIONE DI DIRETTIVE,
ISTRUZIONI,

INDIRIZZI, ORDINE DI SERVIZIO E ATTI, ANCHE A

RILEVANZA ESTERNA E QUANT'ALTRO RISULTI NECESSARIO PER IL BUON
ANDAMENTO

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI

OBBIETTIVI A CUI IL PERSONALE INTERESSATO DEVE OBBLIGATORIAMENTE
ATTENERSI.

04. GLI INCARICHI DI DIREZIONE DEI SETTORI SONO CONFERITI DALLA GIUNTA A

TEMPO DETERMINATO, SECONDO CRITERI CHE TENGANO CONTO DEL CURRICOLO PROFESSIONALE IN FUNZIONE DELLE ATTIVITA' MANAGERIALI DEL POSTO DA RICOPRIRE. IL LORO RINNOVO E' DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, CHE CONTIENE LE VALUTAZIONI DEI RISULTATI OTTENUTI NEL PERIODO CONCLUSIVI, IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, NONCHE' AL LIVELLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA RAGGIUNTO DAI SERVIZI DIRETTI.

05. L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI RISULTI INADEGUATO.

06. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' ANCHE L'ATTIVITA', I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI, LE PROCEDURE DI SCELTA, LE MODALITA' DI PREPOSIZIONE E RIMOZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

07. AI SENSI DELL' ARTT. 25 , COMMA 05 , DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991 N. 48 , LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, PUO' AFFIDARE AD ESTERNI POSTI DI RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO O DELL'UFFICIO O DI DIRIGENTE O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI "DIRITTO PUBBLICO", ED ECCEZIONALMENTE DI "DIRITTO PRIVATO", FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

ART. 42

SEGRETARIO COMUNALE E FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. AL SEGRETARIO GENERALE SPETTANO LE FUNZIONI DI DIREZIONE, VIGILANZA, COORDINAMENTO, ASSISTENZA, COLLABORAZIONE E GARANZIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE, NONCHE' QUELLE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE.

02. L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991 N. 48 , NONCHE' QUELLE DI CUI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE STATUTO, AL SEGRETARIO ED AI FUNZIONARI RESPONSABILI

DEI SERVIZI DEVE ESSERE ATTUATA NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI RAZIONALITA', BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NONCHE'

DELLE QUALIFICHE DEI DIPENDENTI, DEL RUOLO E DELLE FUNZIONI DI ALTA DIREZIONE DEL SEGRETARIO E NEL QUADRO DEI POTERI DI INDIRIZZO SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI.

03. AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO ATTRIBUITE LE COMPETENZE DI

CUI ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991 N. 48 SECONDO LE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE, ED IN PARTICOLARE:

A) LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E CIOE' LE COMPETENZE DI UTILIZZO

DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI SECONDO I CRITERI DEL

PRESENTE STATUTO;

B) LE PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE E LA PRESIDENZA DELLE RELATIVE COMMISSIONI;

C) LA PROCEDURA PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO E LA PRESIDENZA

DELLE GARE STESSE;

D) LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE, NELL'AMBITO DELLE

DIRETTIVE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL SEGRETARIO GENERALE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI I RESPONSABILI DEI SERVIZI ADOTTANO

ATTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA.

ART. 43

VICE SEGRETARIO

01. PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO, E' PREVISTO IL VICE SEGRETARIO.

ART. 44

CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. PER UN MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA'

ORGANIZZATIVE, PER FAVORIRE L'ATTIVITA' PER PROGETTI E PROGRAMMI, E' ISTITUITA LA CONFERENZA PERMANENTE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI PRESIEDUTA E DIRETTA DAL SEGRETARIO COMUNALE ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.

02. NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NELL'ENTE PER GLI ORGANI ELETTIVI, PER IL SEGRETARIO E PER I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ALLA CONFERENZA SPETTANO FUNZIONI PROPOSITIVE, DI INDIRIZZO, CONSULTIVE, ORGANIZZATIVE, ISTRUTTORIE ED ATTUATIVE.

03. IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI VENGONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

ART. 45

RELAZIONI SINDACALI

01. LE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CONCERNENTI LO STATO

GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE SONO

APPLICATI CON PROVVEDIMENTO DEGLI ORGANI COMPETENTI DELL'ENTE.

ART. 46

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE, DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DEL COMUNE STESSO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 47

PROGRAMMAZIONE

01. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONSENTE LA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ENTE E DEVE ESSERE

OGGETTO DI ADEGUAMENTO ANNUALE.

02. I PIANI ED I PROGRAMMI DI DURATA TEMPORALE DIVERSA DEVONO ANNUALMENTE

ESSERE ADEGUATI ALLE PREVISIONI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

03. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E' APPROVATA O ADEGUATA

PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE.

NELLA MEDESIMA SEDUTA SONO APPROVATI O ADEGUATI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.

ART. 48

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1991 N. 48 E

DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE 241/1990 , GLI ORGANI

DEL COMUNE FAVORISCONO IL RICORSO AD ACCORDI DI PROGRAMMA PER DEFINIRE

ED ATTUARE OPERE, INTERVENTI, O PROGRAMMI CHE RICHIEDANO,

PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRALE E COORDINATA DEL

COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI.

02. L'ORGANO COMPETENTE IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEFINISCE GLI INDIRIZZI AI QUALI IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DEVE ATTENERSI AI FINI DELL' ACCORDO.

ART. 49

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. NEL CASO CHE SIA RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNALE AL FINE DI UNA

CONFERENZA DEI SERVIZI, L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE

IDENTIFICA CHI DEBBA RAPPRESENTARE IL COMUNE NELLA STESSA E DEFINISCE GLI

INDIRIZZI CUI DEBBA ATTENERSI.

TITOLO 05

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 50

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI

E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI VIENE SVOLTA

ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE DI CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPOSIZIONE DEVE

AVVENIRE TRA LA GESTIONE DIRETTA, L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE ED ECONOMICHE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE IN ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, NONCHE' LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 51

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO IN ECONOMIA SONO, DI NORMA DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 52

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI CONSUNTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE

ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 53

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SPECIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO ORDINAMENTO DI

DISCIPLINA DI ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA'

DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO

DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI

FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DETERMINA ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE CON RAPPORTO DI

DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO

CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL

MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAMI

DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 54

PERSONALE A CONTRATTO

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IL COMUNE PER LE QUALIFICHE APICALI O DI SPECIALIZZAZIONE PUO' RICORRERE A CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO.

02. PER LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE SPECIALI LA COPERTURA DEI POSTI DI CUI AL

PRECEDENTE COMMA PUO' ESSERE ATTUATA A TUTTO IL

PERSONALE DIPENDENTE.

ART. 55

NOMINA, REVOCA E MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI

DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

01. LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E ISTITUZIONI COMUNALI

AVVIENE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA

GIUNTA OVVERO, DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI, CONTENENTE LA LISTA DEI

CANDIDATI A COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED A PRESIDENTE SCELTI AL DI FUORI DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DI COMPROVATE

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE DESUMIBILI DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI.

02. LA NOMINA DEL DIRETTORE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA DAL

CONSIGLIO COMUNALE PREVIO CONCORSO PUBBLICO, OVVERO AVVALENDOSI DEGLI ISTITUTI DI CUI ALL' ARTT. 54 DEL PRESENTE STATUTO.

03. LA REVOCA DEL DIRETTORE PUO' ESSERE DISPOSTA, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ASSICURANDO IL DIRITTO DI CONTRODEDUZIONE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA UNITAMENTE AL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE, PER GRAVI E PERSISTENTI MOTIVI DI INEFFICIENZA, DI INCOMPATIBILITA' O PER GRAVI E RIPETUTE VIOLAZIONI O

INADEMPIENZE AI DOVERI D'UFFICIO.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE

SPECIALI DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DELLA GIUNTA O

CESSATI DALLA CARICA PER ALTRA CAUSA PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

05. I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI O DELLE AZIENDE CESSANO

DALLA CARICA A SEGUITO DI APPROVAZIONE A VOTAZIONE

PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI

UNA MOZIONE DI SFIDUCIA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO

DEI CONSIGLIERI O PROPOSTA DELLA GIUNTA CONTENENTE LA LISTA DEI NUOVI AMMINISTRATORI E LE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE.

TITOLO 06

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

ART. 56

CONTROLLO DI GESTIONE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, PER

PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE E IL

CONTROLLO SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE, IL BILANCIO DI PREVISIONE,

IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI

SARANNO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRANNO ESSERE PREVISTE METODOLOGIE

DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI NONCHE'

SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO OLTRE IL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO

FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI

COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, L'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE UMANE, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLA CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI DOVRANNO PERIODICAMENTE RIFERIRE CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CUI SONO PREPOSTI CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI STESSI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE CONOSCENZA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI RELAZIONI INFORMATIVE E PROPOSITIVE DELLA GIUNTA, AI REVISORI DEI CONTI, AL SEGRETARIO ED AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SUGLI ASPETTI GESTIONALI DELLE ATTIVITA' E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ED ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

ART. 57

REVISORI DEI CONTI

01. I REVISORI DEI CONTI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO LIMITATO AD UNO ED ASSUMONO LE FUNZIONI ASSEGNATE LORO DALLA LEGGE.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEI REVISORI DEI CONTI.

03. SARANNO ALTRESI' PREVISTI I SISTEMI E LE MODALITA' TESI AD ASSICURARE IDONEE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA, IL SINDACO ED I REVISORI.

04. GLI UFFICI COMUNALI DOVRANNO ASSICURARE LA PIU' COMPLETA ASSISTENZA E

COLLABORAZIONE AI REVISORI DEI CONTI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

05. SARANNO DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DI REVISIONE, IN MODO DI ASSICURARE I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' ED INADEMPIENZA, E VERRANNO ALTRESI' PREVISTE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA.

ART. 58

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. IL COMUNE ADOTTA UN REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRESENTE CAPO E DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO.

TITOLO 07

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 59

VERIFICA DELLO STATUTO

01. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO

COMUNALE PROMUOVE UNA SESSIONE STRAORDINARIA PER LA VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE, PREDISPONENDO ADEGUATE FORME DI CONSULTAZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, NONCHE' DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI, ED ASSICURANDO LA MASSIMA INFORMAZIONE AI CITTADINI SUL PROCEDIMENTO DELLA VERIFICA.